



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA FISICA E FUNZIONI DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS101/2020 E PER LA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA AI SENSI DEL D.M. 14/01/2021, PER GLI OPERATORI DELLA FISICA SANITARIA DELL'ASL N. 2 GALLURA.

TRA

L'Azienda ASL n. 1 di Sassari, di seguito denominata ASL Sassari, con sede legale in Via Cattalochino, 9-11 – 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda ASL n. 2 Gallura, di seguito denominata ASL Gallura, con sede legale in Via Via Bazzoni Sircana n. 22°, CAP 07026, C.F. e partita IVA 02891650901 nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Acciaro, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- l'ASL Gallura deve ottemperare agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs.101/2020 e s.m.i e dal D.M. 14.01.2021 in materia di radioprotezione dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione e di sicurezza in risonanza magnetica;
 - che allo stato attuale la ASL Gallura non può assolvere ai suddetti obblighi, pur avendo nel proprio organico il personale avente la necessaria specializzazione ed esperienza, nonché le risorse strumentali necessarie a garantire tali attività, in quanto l'unico Dirigente Fisico sanitario risulta assente dal servizio.
- che l'ASL n. 1 di Sassari è disponibile a garantire il servizio richiesto per il tramite dei propri Dirigenti Fisici, TSRM e Personale amministrativo nella disciplina di interesse, a tal fine individuati.
- che il Dr. Matteo Tamponi, Dirigente Fisico dell'ASL n.1 di Sassari, in possesso del titolo di Esperto di Radioprotezione di III grado e di esperto della sicurezza in RM si è dichiarato disponibile a fornire la collaborazione richiesta in favore dell'ASL Gallura, coadiuvato da altri Operatori del Team di Fisica Sanitaria dell'ASL n.1 di Sassari, afferenti alla SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie della stessa ASL.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti convengono che l'ASL Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di legge, si avvale delle prestazioni professionali rese da personale specializzato, autorizzato e messo a disposizione dall'ASL n. 1 di Sassari, nelle specialità previste in materia di radioprotezione e sicurezza in Risonanza Magnetica, nonché per la consulenza su capitolati e aggiornamento tecnologico, così come dichiarate dal Dlgs 101/2020 e dal D.M. 14.01.2021, sulla base di appositi atti di nomina, riferiti alle apparecchiature della ASL Gallura.

Articolo 2 – Modalità prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Team di Fisica Sanitaria (Dirigenti Fisici, TSRM e Personale Amministrativo a tal fine individuati), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia dell'esigenza e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL n. 1 di Sassari, e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi dell'art. 14 co. 3 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Gallura ed i Direttori delle Strutture coinvolte della ASL n. 1 di Sassari.

Le prestazioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente con i Responsabili delle Strutture interessate, e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Si prevede che, qualora venga acquisito il software per la registrazione dei dati Dosimetrici (Progetto Regionale in itinere), le modalità di gestione dello stesso e dell'acquisizione ed elaborazione dei dati dosimetrici vengano stabilite con apposito accordo successivo tra le Parti e non siano disciplinate all'interno di questo accordo.

Ogni altra attività non prevista dalla presente Convenzione, verrà valutata con ulteriore accordo tra le parti.

Articolo 3 – Coordinamento

Il Coordinamento dell'Equipe è svolto da un Dirigente Fisico della ASL di Sassari specialista in Fisica Medica, Esperto di Radioprotezione ed Esperto in Sicurezza RM con pluriennale e documentata esperienza.

L'attività di Coordinamento prevede il supporto alla Direzione nella programmazione e acquisto delle apparecchiature radiologiche e nel loro ammodernamento, nonché la responsabilità dell'indicazione delle specifiche dei

Capitolati per l'acquisto di DPI di radioprotezione per lavoratori e pazienti, e la verifica periodica degli stessi; prevede, inoltre, la responsabilità della stesura dei capitolati per il servizio di dosimetria; nella stessa attività è contemplata anche la consulenza in caso di contenziosi giudiziari.

L'avvio della consulenza per la valutazione e per la gestione analitica degli indicatori dosimetrici (secondo l'Art.7, C 4 DM. 3/11/2023) verrà eseguita compatibilmente con la fornitura dei dati, in particolare i Report Strutturati Dosimetrici, secondo le richieste della Fisica Sanitaria, e dalla collaborazione del Responsabile dell'Impianto Radiologico e dal Referente nominato della ASL Gallura.

Articolo 4 – Attività di Formazione

Le attività di formazione, disciplinate dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i a dal D.M. 14/01/2021, saranno garantite dal Personale individuato in premessa, in funzione delle esigenze aziendali.

Articolo 5 – Tariffe e rendicontazione

L'ASL Gallura, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'ASL n. 1 di Sassari quanto previsto dalle tabelle allegate (TABELLA 1 costi fissi; TABELLA 2 costi variabili), oltre IRAP (8,5%), oneri sociali (23,8%), nonché, quali oneri gestionali associati, un ulteriore 5% del valore complessivo delle attività svolte. Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, ciò ove non sia utilizzato il mezzo aziendale della ASL n 1 di Sassari (nel caso di utilizzo del mezzo proprio, infatti, si calcola 1/5 del prezzo al litro della benzina per i km percorsi dalla sede aziendale, assumendo come riferimento il valore indicato nelle tabelle ministeriali).

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal Coordinatore delle attività, con cadenza trimestrale, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validata dalla Direzione dell'ASL Gallura.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Gallura emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL 1 di Sassari.

La ASL n 1 di Sassari provvederà all'emissione della relativa fattura nel termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico. I pagamenti verranno effettuati dalla ASL Gallura entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi IT24C0100003245522300320636, acceso presso la Banca d'Italia. La ASL n. 1 di Sassari provvederà a liquidare nella prima busta paga disponibile gli emolumenti dovuti per le prestazioni eseguite, in favore degli operatori del Team di Fisica Sanitaria che hanno contribuito alle prestazioni,

così come indicato dal Coordinatore del Team.

Nel caso in cui la ASL Gallura non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture, viene meno l'obbligo degli operatori del Team di Fisica Sanitaria della ASL di Sassari di garantire gli accessi, senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

Articolo 6 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni anche in itinere, sono a totale carico della ASL Gallura.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, il incaricato dall'Asl 1 di Sassari, è espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016.

Tutti i dati e le informazioni di cui il suddetto personale verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di comunicarli e/o divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Inoltre, il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati svolto dal personale incaricato in esecuzione della presente convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente con l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali e, nel caso di pratiche cartacee, le stesse dovranno essere custodite ed archiviate presso la sede aziendale, con salvaguardia del segreto professionale.

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data del 15.04.2025 ed avrà validità fino al 14.10.2025. La Convenzione potrà essere rinnovata, ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere la presente convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

Articolo 9 – Codice di comportamento

Come previsto dall'art. 2 comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dalla ASL di Sassari, nonché delle



Strutture presso cui è prestata l'attività, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 10 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Tempio Pausania. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in Caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

É soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composta da sei pagine e undici articoli viene sottoscritto con firma Digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'ASL Gallura.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL n. 2 Gallura
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

ASL n. 1 Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi
